

Codice DB0710

D.D. 18 marzo 2013, n. 163

**Comune di GHIFFA (VCO). Conciliazione con privato inerente il possesso, in virtu' di precedenti atti, senza autorizzazione, del terreno comunale gravato da uso civico identificato al NCT con il Fg. 2 - mapp 177 di mq. 910. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di GHIFFA (VCO) a:

■ sdemanializzare l'area gravata da uso civico di mq. 910, distinta al NCT Fg. 2 - mapp. 177, attualmente nel possesso esclusivo di fatto della Sig.ra ROSSI Maria Annunciata;

■ effettuare la conciliazione con la precitata parte privata, per regolarizzare il possesso illegittimo dell'area in argomento, derivante da precedenti atti inficiati da nullità assoluta, per mancanza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, dietro versamento al Comune, in via transattiva, della somma rideterminata e ritenuta congrua dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, in complessivi €. 23.772,68, dalla quale dovranno essere dedotte le somme versate dalla parte privata al Comune di GHIFFA (VCO) a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili ed eventuali ulteriori imposte che risultassero incompatibili con l'accertata "non proprietà pregressa", per quanto non ancora oggetto di prescrizione, rivalutate all'attualità, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

■ stipulare atto di vendita a favore della parte privata sopraccitata, al fine di trasferirgli la piena proprietà, libera dal vincolo di uso civico, dell'area di mq. 910 in argomento;

■ di subordinare la stipula dell'atto relativo alla conciliazione in argomento, al versamento al Comune dell'importo su indicato entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto;

■ di disporre che l'importo di cui sopra dovrà, se versato oltre al sessantesimo giorno, essere maggiorato della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

di dare atto che:

la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso della parte privata all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla normativa vigente e, inoltre, risultando fallito in tal caso l'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra dell'area gravata da uso civico con quanto eventualmente ivi costruito, fatti salvi gli eventuali conguagli, per la parte economica, secondo legge;

questa Amministrazione si riserva la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri o adeguare la parte economica della presente istanza, rispettivamente nei casi di conciliazione non giunta a buon fine o di revisione dei valori periziati, da parte dell'Ufficio del Territorio competente, in occasione di future verifiche, su richiesta delle parti (Comune - privati) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di GHIFFA (VCO) dovrà utilizzare tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale e, comunque, nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 comma 3 della L.R. n. 29/09;

il Comune di GHIFFA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di vendita con conciliazione che verrà stipulato con la parte privata relativamente

all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione; tutte le spese notarili o equipollenti nonché derivanti da eventuali frazionamenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della parte privata acquirente. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta